

ASL TA

CONVENZIONE

tra l'ASL di Taranto, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco

E

la Diocesi di Castellaneta, rappresentata dall'Ordinario Diocesano Mons. Sabino Iannuzzi

Si conviene e si stipula quanto segue:

per assicurare un'adeguata assistenza religiosa nell'Azienda ASL TA, la Diocesi s'impegna a nominare personale religioso sufficiente ad espletare la suddetta assistenza religiosa nel Presidio Ospedaliero Occidentale, esattamente in Castellaneta presso l'Ospedale "San Pio da Pietrelcina".

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni il servizio di assistenza religiosa nel detto Presidio Ospedaliero deve essere assicurato da n. 1 (uno) assistente religioso operante presso lo stabilimento di Castellaneta. Spetta all'Ordinario Diocesano della Diocesi di Castellaneta la designazione dell'assistente.
2. Il servizio di assistenza religiosa cattolica è diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale dipendente dell'azienda il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa. L'azienda Asl Ta provvede al servizio di assistenza religiosa con propri mezzi. La competenza nella sfera d'azione spirituale e pastorale appartiene all'Ordinario Diocesano.
3. L'assistenza religiosa comprende:
 - il concorso, ai fini istituzionali dell'Azienda Asl, dell'apporto dell'assistenza religiosa al processo terapeutico dell'ammalato;
 - il sostegno psicologico a livello umano e sociale;
 - il ministero spirituale attuato in forma individuale e comunitaria con i mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante celebrazione quotidiana del Culto Divino, la somministrazione dei Sacramenti, la Catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culture religiose, assicurate anche alle comunità religiose operanti nei Presidi Ospedalieri dell'azienda;
 - il contributo in materia etica-religiosa alla formazione del personale in attività di servizio e degli allievi della scuola di formazione, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e professionali;
 - le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze dell'ufficio religioso (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cartella, degli arredi e suppellettili sacri).
4. L'assistente religioso è tenuto ad osservare le leggi, decreti e disposizioni dati dall'Ordinario Diocesano per tutto ciò che concerne l'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale. Per quanto riguarda l'organizzazione generale del servizio, l'assistente religioso osserverà le direttive dell'autorità competente (Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero).



L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa è stabilita d'intesa con la Direzione Sanitaria in modo che qualsiasi cerimonia religiosa sia coordinata con le esigenze tecno-sanitarie del Presidio Ospedaliero.

5. La responsabilità del servizio di assistenza religiosa è affidata all'assistente religioso in servizio, il cui nominativo e le eventuali sostituzioni saranno tempestivamente notificate alle direzioni competenti da parte dell'autorità religiosa.
6. L'assistente religioso può essere coadiuvato nell'espletamento del suo ministero, secondo le necessità e circostanze particolari da sacerdoti, diaconi o laici senza che l'Amministrazione assuma obblighi di qualunque natura nei confronti di questi ultimi. L'assistente religioso comunica alla Direzione dell'Azienda Ospedaliera i nominativi dei suddetti coadiutori.
7. Il personale di assistenza religiosa assicura il servizio e l'attività del proprio settore in forma permanente, secondo le modalità concordate con il Direttore Amministrativo e Sanitario del Presidio Ospedaliero. L'assistente religioso oltre al normale espletamento del suo servizio di assistenza, dovrà assicurare la reperibilità generica secondo le esigenze del servizio.
8. Al personale di assistenza religiosa dovrà essere assicurato il diritto di esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica.
9. Il personale di assistenza religiosa collaborerà a garantire il pieno rispetto della libertà religiosa degli infermi di qualunque religione.
10. La Direzione Amministrativa del Presidio Occidentale – Castellaneta – nel concedere permessi ad enti che vogliono compiere opere assistenziali e religiose, dovrà sentire preventivamente il parere dell'assistente religioso.
11. Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa ed il buon andamento del culto

l'Azienda Asl Ta si impegna a fornire ed a tenere in buon ordine nel Presidio:

- I locali delle cappelle esistenti, delle sagrestie con le relative attrezzature;
 - Una sala riunioni, anche se non in uso esclusivo, per esigenze pastorali;
 - I locali di alloggio del personale di assistenza religiosa con i relativi servizi, nonché i locali di ufficio con opportune attrezzature;
 - Gli effetti d'uso e quant'altro necessario al servizio liturgico, nonché i relativi servizi.
12. Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa la ASL Taranto verserà alla Curia Vescovile di Castellaneta l'importo annuo complessivo di € 30.000,00 mediante rate mensili di € 2.500,00, a fronte di apposita dichiarazione mensile rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. San Pio da Pietrelcina che il servizio è stato effettivamente e regolarmente prestato.
 13. La Curia Vescovile di Castellaneta provvederà, a sue spese, ad assicurare il personale che adibirà a servizio di che trattasi con funzioni di assistenza religiosa contro infortuni e malattie



riportate in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità o di morte nonché a tutte le altre incombenze previdenziali, assistenziali e fiscali.

14. Per qualsiasi rilievo che possa riguardare gli assistenti religiosi la Direzione Amministrativa si rivolgerà all'Ordinario della Diocesi di Castellaneta.
15. Gli assistenti religiosi hanno gli stessi diritti e doveri del personale laico dell'Azienda addetto alle strutture di ricovero, compatibilmente con la specificità del servizio espletato.
16. Saranno inventariati i mobili e gli oggetti appartenenti all'Azienda Asl Ta, dati in uso al personale religioso ed annualmente si procederà ad aggiornamento dell'inventario.
17. La presente convenzione ha valore triennale (3 anni), salvo disdetta che sarà effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno (30 gg) prima della scadenza.
18. In caso di contestazioni che dovessero insorgere nell'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, le eventuali controversie saranno affidate alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da un rappresentante per ciascuna parte contraente e da un residente scelto d'intesa tra i due rappresentanti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Taranto lì _____

IL DIRETTORE GENERALE
ASL TARANTO
(Dott. Vito Gregorio Colacicco)



L'ORDINARIO DIOCESANO
VESCOVO DI CASTELLANETA
(Mons. Sabino Iannuzzi)